

— in subordine, annullare parzialmente la decisione della commissione di ricorso solo per i prodotti diversi dai «prodotti chimici utilizzati per la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura...il concime, le sostanze chimiche che conservano i prodotti alimentari...»;

— in ogni caso, condannare l'Ufficio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Rosario García-Teresa Gárate

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo «BASESEAL» per prodotti delle classi 1, 17 e 19 (domanda n. 3951464)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: vari marchi figurativi nazionali (spagnolo, ungherese, francese, polacco, svedese, tedesco e ceco) nonché un marchio figurativo internazionale, rappresentanti una losanga, in parte di colore giallo e contenente la parola «Colas» per prodotti delle classi 1, 19 e 37

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario, in quanto esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 15 aprile 2010 — Milux/UAMI (FERTILITYINVIVO)

(Causa T-175/10)

(2010/C 161/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 2 febbraio 2010, procedimento R 1116/2009-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FERTILITYINVIVO», per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non può essere registrato come marchio comunitario in quanto privo di sufficiente carattere distintivo intrinseco.

Ricorso presentato il 15 aprile 2010 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-176/10)

(2010/C 161/80)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Seven SpA (Leini, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Seven for all mankind LLC

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 28 gennaio 2010.

— Condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute da SEVEN SPA nel presente procedimento e nel procedimento innanzi alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale "SEVEN FOR ALL MANKIND" (domanda di registrazione n. 4 443 222), per prodotti nelle classi 14 e 18.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Due marchi figurativi comunitari (n. 591 206 e n. 3 489 234, per prodotti nelle classi 16, 18 e 25) e un marchio internazionale (n. 731 954, per prodotti nelle classi 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 e 28) che contengono l'elemento verbale "SEVEN".

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'articolo 8, paragrafo primo, lett. b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

Ricorso presentato il 19 aprile 2010 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-177/10)

(2010/C 161/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentante: M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2009 (C(2009) 5497) per quanto concerne l'aiuto di Stato C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) che l'Italia avrebbe asseritamente concesso ad Alcoa Trasformazioni S.r.l.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso per annullamento ha ad oggetto la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 novembre 2009 nei confronti di Alcoa Trasformazioni S.r.l. ⁽¹⁾

Questa decisione ha qualificato la proroga del regime tariffario applicabile agli stabilimenti di Alcoa in Sardegna e Veneto, disposta dall'articolo 11, comma 11, del decreto 14 marzo

2005, n. 35 ⁽²⁾, avente effetto al 1° gennaio 2006, quale aiuto di Stato nuovo ed incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero parziale.

Viene ricordato a questo riguardo che alla ricorrente si applica, dal 1996 una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi due smelter d'alluminio primario situati in Sardegna e in Veneto. Tale tariffa era stata portata a suo tempo a conoscenza della Commissione nell'ambito del processo di privatizzazione di Alumix, un'impresa produttrice di alluminio sotto il controllo dello Stato italiano e poi venduta alla ricorrente. Nel 1996 la Commissione ha concluso che la tariffa in questione non costituisce aiuto di Stato.

Nella Decisione ora impugnata la Commissione ritiene che, in seguito ad alcuni cambiamenti, la tariffa contestata sarebbe una misura completamente diversa da quella esaminata nel 1996.

Secondo la ricorrente la Decisione sarebbe illegittima sotto i seguenti profili:

- violazione dell'articolo 107(1) TFUE per aver considerato la tariffa per l'energia elettrica acquistata da Alcoa per i suoi due smelter di alluminio primario, siti in Sardegna ed in Veneto, quale «aiuto», sebbene essa non conferisse alcun vantaggio al beneficiario.
- Violazione dell'articolo 107(3) TFUE per non aver correttamente quantificato l'importo dell'aiuto.
- violazione dell'articolo 107(3) TFUE per aver errato nel ritenere la tariffa in questione quale aiuto al funzionamento, incompatibile con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
- Violazione del principio di buona amministrazione e dell'articolo 107(3) TFUE in quanto la Commissione ha cambiato radicalmente la propria valutazione nel corso della procedura relativamente all'impatto dell'introduzione del meccanismo di mercato da essa stessa proposto per la Sardegna, senza alcuna spiegazione o preavviso e, come se ciò non bastasse, all'esito di un'istruttoria carente.
- Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'articolo 108 TFUE per aver qualificato detta tariffa quale aiuto «nuovo» anziché aiuto «esistente».

Infine, la ricorrente afferma che, nell'adottare la Decisione impugnata, la convenuta sarebbe incorsa in una serie di violazioni di forme sostanziali.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni srl

⁽²⁾ Recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80